



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 2 del 27.2.2013

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - [REDACTED]

L'anno 2012 addì Venise lte del mese di Febbraio in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto		X
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Porrelli Aldo - OO.SS.		X
Bellomo Donato - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS		X
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X
xxxxxxx - Direzione Uff. Regionale INAIL		

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastroiilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;
- Vista la relazione istruttoria;



Considerato che:

- In data 28.5.2012, la Sig.ra [redacted] legale rappresentante della [redacted] denunciava all'Albo Imprese Artigiane, l'inizio dell'attività di pasticceria – rosticceria, presso la medesima sede in cui insisteva altra attività commerciale di cui la stessa è socia;
- In data 10.7.2012, la C.P.A. deliberava il rigetto della comunicazione di iscrizione "poiché entrambi i soci risultavano svolgere l'attività commerciale presso la medesima sede per le rispettive imprese", notificando la decisione all'interessata con nota n. 19719 del 13.7.2012;
- In data 15.9.2012, pervenuta in data 1.10.2012, la Sig.ra [redacted] proponeva ricorso a questa Commissione, asserendo che non corrispondeva al vero che i soci svolgessero attività commerciale presso la medesima sede;

Ritenuto che:

- da visura camerale effettuata risulta l'iscrizione della ricorrente al REA, per attività di Bar e Caffè fin dal 23.9.2002;
- sempre nella medesima sede, dal 3.1.2007, risulta la stessa attività esercitata in società, con quota maggioritaria, del socio della odierna ricorrente;
- Alle due precedenti, si aggiunge la richiesta oggetto del ricorso, sempre nella medesima sede.
- l'attività svolta risulta prevalentemente commerciale, così come risulta dalla pubblicità in rete e da una informale verifica effettuata direttamente dal presidente di questa Commissione;
- che non sussistono i requisiti per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
- Confermata la relazione istruttoria

P.Q.M.

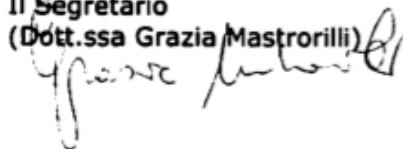
A unanime di voti resi nei modi di legge

DELIBERA

- Di non accogliere il ricorso della Sig.ra [REDACTED] con sede in [REDACTED]
- Il presente atto è stato redatto ai sensi del D.Lgs n. 196/03, giusta Determinazione Dirigenziale dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 11/2011.
- Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.
- Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroianni)



Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)

